



# COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

**Nr. 06/2014 REG. ORD.**

**Oggetto : Ordinanza in materia di igiene e sanità per l'obbligo di raccolta delle deiezioni e obblighi di condotta per i proprietari di cani**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE**

**PREMESSO** che il suolo pubblico o di pubblico accesso ( strade , marciapiedi , zone verdi , ecc.. ) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza , in particolare per bambini ed anziani , oltre a provocare un degrado del territorio comunale ;

**PRESO ATTO** delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone , in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini ;

**PRESO ATTO ALTRESI** che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi e incustoditi e che ciò pregiudica non poco la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori ;

**RITENUTO** opportuno provvedere che i proprietari dei cani o di altri animali , o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette , sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine , onde poter rimuovere gli escrementi ;

**RITENUTO ALTRESI'** doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia , anche solo temporanea , sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade , le piazze , i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature , gli attraversamenti stradali , gli accessi alle abitazioni , gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici ;

**VISTA** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente , sul decoro del paese , sulla sicurezza delle persone , nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace , dal punto di vista sanzionatorio agli organi di vigilanza ;

**VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000 , che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione alle Ordinanze ;

**VISTO** l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987 , firmata anche dall'Italia ;

**VISTA** la Legge regionale della Lombardia n° 16 del 20 Luglio 2006 “ tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo “ ;

**VISTO** il D.P.R. n° 320 del 08/02/1954 “ Regolamento di Polizia Veterinaria “ ;

**VISTA** la Legge n° 689/1981 “ Modifiche al sistema penale “ ;

## **ORDINA**

**dalla data della presente Ordinanza ai proprietari e ai detentori , a qualsiasi titolo , di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali :**

### **1. Raccolta deiezioni :**

ai proprietari dei cani e alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione , di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni e alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade , le piazze , le corti , i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature , gli attraversamenti stradali , gli accessi alle abitazioni , gli spazi prospicienti i negozi , i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale . In nessun caso sarà ammesso che il proprietario , il custode o il conduttore lascino il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni .

### **2. Detenzione di strumenti idonei di pulizia :**

ogni proprietario di cani , nonché chiunque ne abbia , anche solo temporaneamente , la custodia e/o la conduzione , deve avere sempre con se quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane , ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza , un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni . Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato nei cestini portarifiuti .

### **3. Condotta dei cani :**

è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e , ove sia necessario , anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo , danni o disturbo . E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso . Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto . I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo .

### **4. Esenzioni**

Sono esenti dalla disciplina della presente Ordinanza i cani guida per ciechi , i cani delle forze di Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

### **5. Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n° 267/2000 , la violazione alle norme della presente Ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 . Il trasgressore ed il responsabile in solido , così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81 , sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di Euro **50,00** , da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata , ovvero dalla notifica della violazione . Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione , gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco , quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n° 689/81 , allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità .

## **DISPONE**

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio comunale .

## **RICORDA**

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n° 241 , avverso la presente Ordinanza , in applicazione della Legge 06/12/1971 n° 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza , per eccesso di potere o per violazione di Legge , entro sessanta giorni dalla pubblicazione , al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero , in alternativa , ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto .

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza .

Pontoglio il 14.04.2014

Capo Area Polizia Locale  
Vice Commissario  
Pedone Mauro